

RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE: " Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 1977, n.17: Norme sulla contabilità regionale "

Relatore: dott. Alessandro Fiore

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17: Norme sulla contabilità regionale" - Relatore: Dott. Alessandro Fiore

Le modifiche e le integrazioni che si intendono apportare alla legge sulla contabilità regionale 30/5/1977, n. 17, con il disegno di legge indicato in oggetto, sono scaturite da necessità di ordine pratico emerse nell'applicazione della legge predetta, necessità che tendono ad uno snellimento di alcune procedure amministrative e ad una più chiara definizione di alcune operazioni contabili come meglio sarà specificato appresso.

- art. 1) - con detto articolo viene soppresso il 2° comma dell'art. 62 della legge sulla contabilità regionale 30/5/1977, n. 17, in quanto la informazione preventiva del Consiglio Regionale per gli impegni di spesa superiori a f. 500.000.000 che la Giunta va ad assumere si è dimostrata una condizione che appesantisce la procedura della assunzione degli impegni di spesa. Daltronte la eliminazione di detta informazione non intacca minimamente la potestà del Consiglio stesso dal momento che in sede di approvazione del bilancio vi è l'autorizzazione generale ad effettuare spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nel rispetto delle scelte programmatiche e delle disposizioni vigenti.

- art. 2 - Con questo articolo viene sostituito il 1° comma dell'art. 63 della legge di contabilità regionale nel senso che vengono specificati e determinati i compiti della Ragioneria regionale per quanto attiene alla registrazione degli impegni di spesa per uno snellimento della procedura relativa a detta registrazione. La Ragioneria secondo detto articolo dovrebbe verificare soltanto la esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo ed effettuare la prenotazione dell'impegno dandone atto in apposito documento.

Vengono così eliminate le altre operazioni previste dal citato art. 63 della legge in questione relative alla verifica della legalità della spesa che per la sua portata rientra nei compiti e nelle funzioni della Giunta Regionale al livello decisionale e dei singoli Assessorati nella fase istruttoria delle proposte dei provvedimenti da adottarsi dai competenti organi regionali. È stato eliminato anche l'accertamento della completezza e regolarità della documentazione rientrando, come sembra logico, tale accertamento nei compiti degli Uffici dei vari Assessorati regionali e tenuto conto anche che detto accertamento va fatto dalla Ragioneria al momento della emissione dei titoli di spesa perchè è proprio in questa fase che la documentazione deve essere completa.

REGIONE PUGLIA

- art. 3 - Sostanzialmente con questo articolo viene integrato il comma 5° dell'art. 94 della legge sulla contabilità regionale con la previsione esplicita anche di un impiegato responsabile addetto ai servizi contabili che dovrebbe sostituire il titolare di detti servizi in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al fine di ~~non~~ evitare la paralisi dell'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato. Viene previsto altresì che il conferimento dell'incarico di impiegato addetto ai servizi contabili, titolare e sostituto, deve avvenire da parte della Giunta Regionale e che l'incarico stesso può essere conferito al personale regionale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5°.
- art. 4 - Con detto articolo viene integrato l'ultimo comma dell'art. 95 della legge di cui trattasi essendo state omesse alcune parole nella stesura definitiva della legge.
- art. 5 - Con questo articolo viene abbreviato il termine per la Tesoreria Regionale della richiesta di regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati nell'ultimo trimestre solare per consentire la presentazione dei rendiconti relativi a detto trimestre da parte dei Funzionari Delegati entro il 25 gennaio.
- art. 6 - L'applicazione pratica dell'art. 101 della legge sulla contabilità regionale ha evidenziato alcune carenze per quanto riguarda i nn. 1 e 3 del predetto articolo. Infatti la dizione generica di "lavori in economia" ha determinato l'adozione di numerosi provvedimenti della Giunta Regionale comportanti spese che poca attinenza hanno con le spese per il funzionamento degli uffici e servizi periferici e che invece vanno considerati come interventi di spese previsti dall'art. 92 della legge in questione. Nella voce n. 3 di detto articolo sono state incluse anche altre modeste spese attinenti all'oggetto dell'articolo la cui liquidazione da parte del Funzionario Delegato rende più snello il pagamento.
- art. 7 - Con detto articolo vengono previsti anche i modelli E1BIS, E2Bis e E3Bis per i mandati cumulativi non previsti nella legge n. 17/1977.
- art. 8 - Con questo articolo viene disciplinato diversamente la restituzione dei fondi relativi agli accreditamenti disposti ai sensi degli artt. 101 e segg. della legge alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Infatti viene prevista la restituzione delle somme residui sui fondi accreditati ai Funzionari Delegati all'inizio dell'esercizio ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spesa impegnate e non potute pagare entro l'esercizio stesso; vengono così eliminati la restituzione e il riaccreditamento di dette ultime somme e cioè vengono eliminate operazioni chiaramente superflue.

REGIONE PUGLIA

- art. 9 - A seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al disegno di legge in esame vengono necessariamente sostituiti anche i modelli allegati alla legge n. 17/1977, migliorati e aggiornati secondo quelle esigenze manifestatesi con l'applicazione della legge stessa.
- art. 10 - In detto articolo sono previste norme transitorie conseguenti alle modifiche ed integrazioni di cui al disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE N. 18

507

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE

30 MAGGIO 1977: NORME SULLA CONTABILITA' REGIONALE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 7/4/78

DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 1977, n.17: Norme sulla contabilità regionale".-

-ART. 1-

Il 2° comma dell'art. 62 della legge 30/5/1977, n.17 "Norme sulla contabilità regionale" è abrogato.

Al 4° comma, rigo 1°, di detto articolo vengono soppresse le parole "e 2° comma".-

Il 1° comma dell'art. 63 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

" Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale verifica la esatta imputazione della spesa al bilancio nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un apposito documento".

ART. 3

Il 5° comma dell'art. 94 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla Giunta Regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5°.

ART. 4

L'ultimo comma dell'art. 95 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati al funzionario delegato e alla tesoreria regionale".

ART. 5

Le parole "non oltre il 25 gennaio dall'esame successivo" del terzo comma dell'art. 96 della legge "Norme sulla contabilità regionale" vengono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo".

ART. 6

Il n.ro 1) del 2° comma dell'art. 101 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

- " 1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali".

Il n.ro 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

- " 3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta".

ART. 7

Il 1° comma dell'art. 104 della legge "Norme sulla contabilità regionale" viene sostituito dal seguente:

" I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati "E1", "E2", "E3", "E1 bis", "E2 bis", "E3 bis", della presente legge".

ART. 8

L'art. 109 della legge "Norme sulla contabilità regionale" viene sostituito dal seguente:

" Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all'inizio dell'esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dell'esercizio successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa".

ART. 9

I modelli allegati alla legge "Norme sulla contabilità regionale" sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali.

Gli accreditamenti in atto al 31 Dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall'art. 101 della legge 30/5/1977, n° 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli artt. 92 e 93 della predetta legge n. 17/1977 previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata "Movimenti interinali e giri contabili".

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 110 della legge sulla contabilità regionale sopracitata.